



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 284

DEL 24/09/2024

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventiquattro** del mese di **settembre** alle ore **16:11** nella Sede Municipale, convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Nel corso della seduta la Giunta Comunale, invitata dal Presidente a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, approva la seguente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti i seguenti componenti:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	FIORAVANTI MARCO		Si
VICE SINDACO	BRUGNI MASSIMILIANO	Si	
ASSESSORE	CARDINELLI MARCO	Si	
ASSESSORE	DI NICOLA ANNAGRAZIA		Si
ASSESSORE	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA		Si
ASSESSORE	LATTANZI ATTILIO		Si
ASSESSORE	PANTALONI FRANCESCA	Si	
ASSESSORE	SILVESTRI GIOVANNI	Si	
ASSESSORE	STALLONE DOMENICO	Si	
ASSESSORE	TRONTINI LAURA	Si	

Totale Presenti: **6**

Totale Assenti: **4**

Presiede il VICE SINDACO **BRUGNI MASSIMILIANO**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **Dott. VINCENZO PECORARO**

OGGETTO:

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DELLA L.R. 34/1992, DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA COMUNALE DI AGGREGAZIONE SOCIALE IN LUNGO CASTELLANO, ADOTTATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 519 DEL 28/12/2023

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 519 del 28/12/2023 è stata adottata, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/1992, la variante parziale al P.R.G. per la realizzazione di una struttura comunale di aggregazione sociale in Lungo castellano;
- l'obiettivo della variante è quello di attuare l'intervento di riqualificazione delle strutture e degli spazi esistenti nell'ampia area di proprietà comunale a ridosso della sponda sinistra del Torrente Castellano, distinta catastalmente al foglio 101 con mappale n. 917, sulla quale insistono alcuni manufatti già concessi in comodato d'uso all'associazione pensionati Piazzarola anche al fine dell'inclusione sociale, del superamento delle barriere architettoniche e per colmare una carenza di spazi di aggregazione nel quartiere acuitasi dopo il sisma del 2016;
- nella strategia territoriale dal titolo "H2O: l'elemento unificante" presentata dal comune nell'ambito del PR FESR MARCHE e PR FSE+ MARCHE 2021/2027 ed approvata dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente della Direzione Programmazione Integrata Risorse Comunitarie e Nazionali n. 36 del 26/3/2024, sono state individuate risorse per la riqualificazione del Circolo Anziani della Piazzarola in Lungo Castellano in linea con l'ambito di intervento di "Promuovere processi partecipati di rigenerazione urbana recuperando spazi e luoghi pubblici e patrimonio culturale con obiettivi di inclusione e promozione sociale";
- con la presente variante parziale al P.R.G. si è introdotta, in luogo della destinazione "*Parco fluviale delle aree protette del Tronto e del Castellano*" disciplinata dall'art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore generale vigente, la destinazione "*Aree e attrezzature di interesse comune*" disciplinata dall'art. 26 delle stesse N.T.A. aggiornato con l'introduzione del seguente comma per l'intervento specifico n. 3:

“
...
”

3. STRUTTURA DI AGGREGAZIONE SOCIALE IN LUNGO CASTELLANO.

Sono ammessi gli interventi in conformità alla proposta progettuale esaminata nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della variante urbanistica, per la quale la Provincia di Ascoli Piceno si è espressa (determinazione dirigenziale n. 822 del 1/8/2023) con l'esclusione dalla V.A.S. con prescrizioni.

Parametri urbanistico-edilizi:

- *Superf. Cop. Max 90 mq*
- *Volume max 260,00 mc*
- *Altezza max 3,80 ml*

- nella delibera di adozione n. 519 del 28/12/2023 si è dato atto della conclusione del procedimento di verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. in forma semplificata da parte della Provincia di Ascoli Piceno che, con Determinazione del Dirigente del IV Settore n. 822 del 1/08/2023, ha determinato:

“A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., della variante al vigente PRG del Comune di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., per i lavori di realizzazione di una struttura comunale di aggregazione sociale in Lungo Castellano, con le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) nell'ambito del procedimento di che trattasi, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni negli stessi contenuti;

2. qualora in sede di adozione e/o approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza

attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte;”

- la presente variante urbanistica non comporta la modifica del Piano di Zonizzazione acustica comunale; infatti l'area oggetto della variante ricade nella classe III "Aree di tipo misto" del Piano che comprende gran parte dell'edificato della città; pertanto risultano rispettate le prescrizioni indicate dall'art. 8 della Legge regionale 14 novembre 2001, n. 28 ad oggetto "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico della regione marche" che così stabilisce:

"1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni o varianti, le destinazioni d'uso delle aree o varianti, devono essere stabilite, a pena di nullità degli strumenti stessi, secondo quanto stabilito all'articolo 2, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione residente.";

- sulla variante sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- della Regione Marche, Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile, Settore Genio Civile Marche Sud che, con nota acquisita in data 14/5/2024 con prot. n. 41192, ha espresso *"parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 per la Variante Urbanistica parziale al P. R. G. per la struttura comunale a Lungo Castellano, con le seguenti prescrizioni:*

· ogni intervento di edificazione dovrà essere preceduto da studi geotecnici finalizzati alla modellazione geotecnica, al fine di fornire al progettista i parametri necessari per le verifiche/analisi previste nelle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018;

· dai risultati ottenuti, dovrà essere stabilita la tipologia di fondazioni più idonea."

- della AST Azienda Territoriale Ascoli Piceno - Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e sanità pubblica, che con nota prot. n. 723 del 04/01/2024 ha dato *"parere favorevole sotto il profilo igienico sanitario e per quanto di competenza, alla variante di che trattasi"*;

- il Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata non ha espresso il proprio parere, richiesto con nota PEC prot.n. 112624 del 27/12/2023;

DATO ATTO che:

- la presente variante rientra nella fattispecie prevista dall'art. 15 comma 5 della Legge Regionale 34/92, pertanto l'iter di approvazione ha seguito quanto stabilito dal combinato disposto dello stesso art. 15 e dell'art. 30 della stessa Legge, con il deposito degli atti presso la Segreteria comunale per 31 (trentuno) giorni naturali e consecutivi, dal 23/2/2024 al 25/03/2024

- entro i successivi 21 (ventuno) giorni di deposito (fino al 15/04/2024) è pervenuta la seguente osservazione, come attestato dal Servizio Protocollo con nota prot. n. 41582 del 14/5/2024:

- nota acquisita al prot. con n. 29153 del 05/04/2024 con la quale l'Amministrazione Provinciale con propria Determinazione Dirigenziale n. 361 del 05/04/2024 ha determinato di formulare la seguente osservazione:

"1. necessità di acquisire, prima dell'approvazione, i pareri della Regione Marche – PF Tutela del Territorio (Genio Civile), della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche e dell'AST Azienda Territoriale Ascoli Piceno – Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;

2. è necessario che il Comune faccia chiarezza in merito all'effettiva consistenza dei due manufatti esistenti oggetto d'intervento, aggiornando eventualmente i dati riportati alla voce "Parametri urbanistico-edilizi" dell'art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato "N-01")."

RITENUTO, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/92, di controdedurre alle osservazioni formulate dalla amministrazione provinciale come segue:

- Osservazione numero 1): accoglimento parziale dell'osservazione in considerazione del fatto che sono stati acquisiti i pareri della Regione Marche - Dipartimento Infrastrutture, Territorio e

Protezione Civile e dell'AST Azienda Territoriale Ascoli Piceno - Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, mentre non è mai pervenuto il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata richiesto con pec prot.n. 112624 del 27/12/2023.

Si prescinde dall'acquisizione del suddetto parere ritenendo applicabile l'articolo 17bis della L. 241/1990 rubricato "*Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici*" che al comma 3 dispone:

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito".

Viene peraltro rilevato che la stessa Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche è intervenuta nel procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. con la nota prot. n. 8077 del 21.07.2023, ritenendo di non assoggettare a VAS la variante in argomento alle seguenti condizioni:

- *la ricostruzione dei volumi esistenti sia realizzata con strutture leggere in legno;*
- *eventuali opere accessorie e di contenimento siano realizzate con sistemi di ingegneria naturalistica;*
- *i paramenti esterni degli edifici siano realizzati con una tipologia di legno, lasciato al naturale ovvero senza trattamenti pittorici, adatto per l'esterno (esempio larice naturale);*
- *le norme tecniche di attuazione, specifiche per la suddetta area, prescrivano come volumetria massima ammissibile ed altezza massima ammissibile i relativi valori dello stato attuale;*
- *l'edificio sia composto esclusivamente di un unico piano fuori terra, evitando la realizzazione di volumi o spazi interrati.*

Con riferimento alla tutela del patrimonio archeologico ha ritenuto necessario attivare le procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico previste dall'art. 25, comma 8 e ss. Del D.Lgs n. 50/2016 subordinando il parere espresso all'esecuzione di carotaggi in corrispondenza delle opere di fondazione, ai fini archeologici, con oneri interamente a carico della Committenza, ai sensi del comma 12 dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016, dettando altresì delle prescrizioni per l'esecuzione dei lavori."

Si evidenzia che la variante urbanistica recepisce integralmente le prescrizioni rese dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nella fase di verifica di assoggettabilità V.A.S. e pertanto il progetto che si andrà a realizzare è perfettamente conforme anche alle suddette prescrizioni della Soprintendenza;

- Osservazione numero 2): accoglimento dell'osservazione in considerazione del fatto che i parametri urbanistico edilizi riportati nell'articolo 29 vengono aggiornati con i seguenti valori: Vol max 245,00 mc e Hmax = 3,50 m, recependo in tal modo anche la prescrizione della Soprintendenza nel parere reso nella fase di verifica di assoggettabilità a V.A.S. ("*le norme tecniche di attuazione, specifiche per la suddetta area, prescrivano come volumetria massima ammissibile ed altezza massima ammissibile i relativi valori dello stato attuale*")

RILEVATO, riguardo all'iter da seguire per l'approvazione della presente variante, che:

- in data 30 novembre 2023 è stata approvata la Legge Regionale n. 19 ad oggetto "Norme della pianificazione per il governo del territorio" entrata in vigore il 1° gennaio 2024, con la quale viene abrogata la L.R. 34/1992;

- il comma 8 dell'art. 33 (Norme transitorie), della suddetta L.R. 19/2023, prevede che:
“8. Fino alla data di entrata in vigore dei PUG sono fatti salvi gli strumenti urbanistici generali vigenti. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti adottati alla data di entrata in vigore di questa legge sono approvati secondo le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio). Per l'attuazione degli strumenti urbanistici generali di cui a questo comma, secondo le modalità e gli strumenti attuativi previsti e individuati dai medesimi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 34/1992.”;
- il comma 9 del medesimo art. 33 (Norme transitorie), prevede altresì che:
“9. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate da questa legge.”;
- il comma 12 dello stesso articolo 33 stabilisce:
12. Fatta salva l'applicazione della normativa statale vigente, nonché la possibilità di varianti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con le procedure di cui alla l.r. 34/1992, fino all'adozione dei PUG e comunque non oltre il termine di quarantotto mesi di cui al comma 4, nel rispetto delle misure di salvaguardia di cui al PPR che nel suddetto periodo siano divenute applicabili, possono essere apportate agli strumenti urbanistici comunali di cui al comma 8 esclusivamente:
 - a) le varianti previste dagli articoli 15, comma 5, 26 bis, 26 ter e 26 quater della l.r. 34/1992 con le procedure ivi previste; le varianti di cui al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 34/1992 sono altresì ammesse, qualora finalizzate alla riduzione delle previsioni di espansione delle aree edificabili, anche se incidenti sul dimensionamento globale del piano, fermo restando il rispetto degli altri parametri previsti dal medesimo comma 5;*
 - b) le varianti finalizzate a conformare o adeguare gli strumenti urbanistici vigenti al PPR ai sensi del comma 7 dell'articolo 8.*
- trattandosi di una variante al PRG vigente, adottata con Delibera G.C. n. 448 del 28/11/2023 ai sensi dell'articolo 15 comma 5 della LR 34/1992 e prima dell'entrata in vigore della sopracitata L.R. n. 19/2023 (1° gennaio 2024), per l'iter di approvazione deve farsi riferimento agli artt. 15 comma 5 e 30 della L.R. n. 34/1992 che stabiliscono:
“5. Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dalla giunta comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge. I termini previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 30 sono ridotti rispettivamente a 20 giorni e 50 giorni.”
- le disposizioni di cui all'art. 30 della L.R. 34/1992 sono le seguenti:
“1. I piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, sono adottati dal Comune e le relative deliberazioni, corredate dagli elaborati di cui all'articolo 34, sono depositate presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all'albo pretorio del Comune. Durante tale periodo chiunque può prendere visione dei piani e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni e opposizioni.
3. Le deliberazioni e gli elaborati di cui al comma 1 sono inviati contestualmente al deposito alla Provincia competente per territorio, che, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il Comune approva i piani motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia o, decorso inutilmente il termine, prescindendo dalle osservazioni medesime.
4. Il Comune approva i piani decidendo, altresì, in ordine alle osservazioni e opposizioni presentate ai sensi del comma 2.

5. Il Comune, entro novanta giorni dall'approvazione dei piani, trasmette alla Provincia e alla Regione copia delle relative deliberazioni. La Provincia e la Regione possono richiedere anche copia degli elaborati del piano”;

RITENUTO, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 15 comma 5 e 30 della stessa L.R. 34/92, di:

- dover procedere alle controdeduzioni alle osservazioni della Provincia come precisato nella parte narrativa;
- aggiornare il testo delle N.T.A. aggiornando i parametri urbanistico edilizi ed inserendo il rimando ai pareri pervenuti ed alla determina del Dirigente del IV Settore Provincia di Ascoli Piceno n. 822 del 1/08/2023 con la quale si è determinata l'esclusione della variante dalle procedure di V.A.S. con prescrizioni;

VISTO il parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore 7 – Pianificazione, Urbanistica, progetti Speciali e Transizione Digitale;

PRESO ATTO che si prescinde dal parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore 4 - Servizio Risorse Finanziarie, in quanto la variante non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21/12/2023, recante: “Documento Unico Di Programmazione (DUP) 2024-2026. – Approvazione”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 28/12/2023 ad oggetto ‘Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2024/2026. Approvazione’;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 28/12/2023, recante: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2024-2026 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.118/2011). Determinazioni”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 30/01/2024 avente per oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024–2026 in forma ordinaria, ai sensi dell’art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132. – Approvazione.”
- la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 23/02/2024 ad oggetto " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000)”;

VISTI:

- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- la legge 1150/1942;
- le Leggi Regionali 19/2023 e 34/1992;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, deliberare in merito;

Con voti unanimità favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di controdedurre alle osservazioni formulate dall’Amministrazione Provinciale con Determinazione Dirigenziale n. 361 del 05/04/2024, per le motivazioni riportate nella parte narrativa, come di seguito specificato;
 - accoglimento parziale dell'osservazione n. 1 in considerazione del fatto che sono stati acquisiti i pareri della Regione Marche - Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione

Civile e dell'AST Azienda Territoriale Ascoli Piceno - Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, mentre non è mai pervenuto il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata richiesto con pec prot.n. 112624 del 27/12/2023, dal quale si prescinde;

- Osservazione numero 2): accoglimento dell'osservazione in considerazione del fatto che i parametri urbanistico edilizi riportati nell'articolo 29 vengono aggiornati con i seguenti valori: Vol max 245,00 mc e Hmax = 3,50 m,

- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/1992, la variante parziale al P.R.G. per la realizzazione di una struttura comunale di aggregazione sociale in Lungo Castellano, adottata con delibera di Giunta Comunale n. 519 del 28/12/2023 e costituita dai seguenti elaborati che, sebbene non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sono agli atti di ufficio:
 - U-01 Inquadramento urbanistico;
 - R-01 Relazione Tecnica;
 - N-01 Norme Tecniche di Attuazione (settembre 2024)
 - G-01 Relazione geologica.
- 3) di dare atto che gli elaborati approvati sono stati aggiornati recependo le osservazioni come controdedotte nel precedente punto 1, i pareri acquisiti nonché le prescrizioni assunte nel procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica riportate nella determinazione dirigenziale della Amministrazione Provinciale n. 822 del 1/08/2023;
- 4) di dichiarare che l'aggiornamento degli elaborati ed in particolare delle N.T.A. secondo quanto riportato nel precedente punto 3) è conforme rispetto all'esito della verifica di assoggettabilità;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 30 della citata legge regionale 34/92, copia della delibera sarà trasmessa alla Provincia ed alla Regione;
- 6) di dare atto altresì che la presente variante non comporta variante al Piano di Zonizzazione Acustica comunale;
- 7) di individuare il Responsabile del presente procedimento nel Dirigente del Settore 7 – Pianificazione, Urbanistica, Progetti Speciali e Transizione Digitale ing Maurizio Piccioni, che curerà tutti gli adempimenti successivi;
- 8) di stabilire di trasmettere copia della deliberazione al Settore 6 - Servizio Edilizia Privata;
- 9) di stabilire, con separato voto, che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000, per la necessità di aggiornare lo strumento urbanistico con sollecitudine.



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Rif.to proposta di delibera: 39 del 23/09/2024

Oggetto: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DELLA L.R. 34/1992, DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA COMUNALE DI AGGREGAZIONE SOCIALE IN LUNGO CASTELLANO, ADOTTATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 519 DEL 28/12/2023

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Esprime parere: **Favorevole**

**Responsabile SETTORE 7 - PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, PROGETTI SPECIALI e
TRANSIZIONE DIGITALE**

PICCIONI MAURIZIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE BRUGNI MASSIMILIANO	IL SEGRETARIO Dott. VINCENZO PECORARO
--	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.